



IL TRIBUNALE DI SONDRIO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

- dott. Gianfranco D'AIETTI	PRESIDENTE
- dott.ssa Barbara LICITRA	GIUDICE
- dott. Luca FUZIO	GIUDICE RELATORE

n.° 1/2011 Conc. Prev.

32 Prom.

1 Rep

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 febbraio 2013 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 01/11 R.F.. aperto con ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in data 09.09.2011 da parte di NOVAMIN S.p.a.;

PREMESSO CHE:

1. In data 09.09.2011 Novamin S.p.a. depositava in Cancelleria ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
2. Con decreto in data 25.10.2011 il Tribunale di Sondrio ammetteva la società ricorrente alla procedura del concordato preventivo e nominava Commissario Giudiziale il dott. Francesco Grimaldi
3. In data 08.05.2012, il Commissario Giudiziale dott. Francesco Grimaldi depositava la propria relazione ex art. 172 l.f. nella quale esprimeva giudizio negativo in ordine alla fattibilità del concordato evidenziando altresì elementi tali da consentire l'apertura della procedura di revoca ex art. 173 R.D. n. 267/1942
4. In data 08.05.2012 il Tribunale di Sondrio revocava con ordinanza l'udienza fissata per l'ordinanza dei creditori dichiarando aperta la procedura di revoca del concordato preventivo e fissando udienza

per la sua discussione, con termine alla ricorrente per il deposito di eventuali osservazioni scritte alla relazione del Commissario Giudiziale e a quest'ultimo per ulteriore replica. La ricorrente depositava memoria integrativa del ricorso in data 05.07.2012 e il Commissario Giudiziale note di replica in data 20.07.2012

5. L'udienza di discussione sulla revoca dell'ammissione di Novamin S.p.a. al concordato preventivo si celebrava in data 26.07.2012. Nel corso della stessa, Novamin S.p.a. depositava ulteriore memoria integrativa
6. Con ordinanza in camera di consiglio emessa all'esito dell'udienza, in data 26.07.2012, il Tribunale di Sondrio dichiarava chiusa la procedura di revoca del concordato preventivo, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per addivenire a pronuncia in tal senso anche alla luce delle integrazioni prodotte dalla ricorrente nelle more dell'udienza
7. Con ordinanza in data 27.09.2012, il Giudice Delegato fissava nuova udienza per l'adunanza dei creditori per il 12.11.2012, dando al Commissario Giudiziale termine fino al 15.10.2012 per la notifica ai creditori e alla ricorrente
8. L'adunanza dei creditori si celebrava in data 12.11.2012. In quella occasione esprimevano validamente il proprio voto n. 16 creditori, 6 dei quali a favore e 10 contrari, mentre 8 creditori si riservavano la votazione nel termine di legge (il creditore Filippini Florenzo esprimeva voto contrario ma non veniva ammesso in quanto creditore privilegiato). I creditori che avevano espresso il proprio voto prima del 08.11.2012 venivano tutti riammessi alla votazione, essendo in data successiva stata depositata l'ultima relazione del Commissario Giudi-



ziale contenente il parere motivato e aggiornato sulla situazione societaria poi proposto in sede di adunanza agli altri creditori

9. Successivamente all'adunanza esprimevano voto favorevole n. 16 creditori mentre 12 esprimevano voto contrario. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 178 4° comma R.D. n. 267/1942 sono pervenuti ulteriori 6 voti, 4 dei quali favorevoli e 2 contrari, dei quali non si è tenuto conto perché intempestivi

10. Complessivamente, pertanto, pervenivano 22 voti favorevoli e 22 voti contrari che sono così riassunti:

totale crediti:	€ 7.339.287,60	100%
maggioranza:	€ 3.669.644,00	50%+1
favorevoli:	€ 4.409.311,32	60,08%
contrari:	€ 1.052.967,16	14,35%

11. Pertanto, risultava raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto di cui al comma 1 dell'art. 177 L.F

12. Con decreto in data 03.12.2012, infine, il Tribunale fissava udienza di comparizione in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 180 R.D. n. 267/1942 per il 07.02.2013. Il decreto di convocazione dell'udienza di omologazione veniva regolarmente notificato dalla società ricorrente sia al Commissario Giudiziale che ai creditori intervenuti nella procedura. Il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere in data 28.01.2013, mentre la ricorrente depositava memoria di costituzione con allegati documenti in data 06.02.2013

CONSIDERATO CHE:



Ai sensi dell'art. 180 R.D. n. 267/1942, se nell'udienza di omologazione del concordato non sono proposte opposizioni, il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Nel caso di specie, non risultano opposizioni da parte dei creditori di Novamin S.p.a.

Vi è il parere contrario del Commissario Giudiziale in ordine alla fattibilità economica del concordato, parere che il Commissario ha reso fin dall'inizio della procedura.

Osserva il Tribunale che in sede di omologa del concordato, i poteri che residuano in capo all'organo giurisdizionale sono poteri di mero controllo di legittimità della procedura, non potendo invece il Tribunale entrare nel merito della fattibilità economica della stessa che è rimesso interamente alla valutazione dei creditori. In tal senso si è espressa, recentissimamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nella sentenza resa in data 23.01.2013, ha affermato il principio per cui, a seguito della riforma della procedura concordataria che ne ha accentuato il carattere negoziale, *"... proprio in ragione della diversità del ruolo del giudice cui si è sopra fatto cenno, questi non può esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato come precedentemente delineata ed essendo la stessa rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed acquisite le indicazioni del commissario giudiziale"*.

Nel caso di specie, la procedura concordataria, per come sopra riassunta, si è svolta in piena regolarità e nel pieno rispetto delle norme dettate in proposito dalla legge fallimentare. L'adunanza dei creditori è stata regolarmente convocata e tutti i creditori sono stati messi nelle condizioni di conoscere adegua-



tamente la situazione economica e finanziaria della ricorrente, le valutazioni e i rilievi negativi espressi dal Commissario Giudiziale.

Compiuta tale verifica, il Tribunale non può che prendere atto del parere favorevole dell'adunanza dei creditori e, conseguentemente, procedere all'omologa del concordato preventivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Sondrio, nella composizione collegiale sopra indicata, applicato l'articolo 180 L.F., al termine del giudizio di omologazione

OMOLOGA

il concordato preventivo di NOVAMIN S.p.a., con sede in Novate Mezzola (SO), via al Lido n. 14 (c.f. 02264230968);

NOMINA

liquidatore il dottor Eruno Garbellini, con Studio in Tirano, viale Italia n. 62, in sostituzione dell'attuale amministratore legale rappresentante, ai sensi dell'art. 182 1° c. R.D. n. 267/1942, qui da intendersi analogicamente applicabile in virtù della totale inattività dell'organo di rappresentanza di Novamin S.p.a. come dedotta sia dal Commissario Giudiziale che dal difensore della ricorrente

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del dott. Francesco Grimaldi

RISERVA

la nomina del comitato dei creditori

DISPONE

1. che le attività di liquidazione e gli adempimenti gestionali previsti nel piano vengano condotti dal liquidatore giudiziale, dott. Bruno Garbellini, sotto la vigilanza del Commissario;

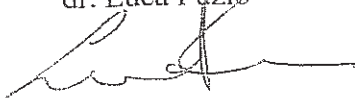


2. ogni atto di cessione diverso da quelli di cui all'art. 182, 4° comma, L.F. e, comunque, ogni altro atto di straordinaria amministrazione, nonché le transazioni, sarà compiuto preferibilmente mediante ricorso a procedure competitive e trasparenti, acquisendo il parere preventivo del Commissario e del Comitato dei creditori e **depositando, poi**, l'atto presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale; in caso di dissenso da parte del Commissario o del Comitato dei creditori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice delegato;
3. al fine di consentire il miglior controllo sulle ulteriori attività di gestione, il Liquidatore provvederà a trasmettere, ogni trimestre, una dettagliata relazione al Commissario, al Comitato dei creditori nominando ed al Giudice delegato, provvedendo, poi, al deposito di apposito documento, unitamente alle eventuali osservazioni, da inserire nel fascicolo del concordato ai fini della necessaria trasparenza dell'attività. La relazione dovrà comprendere anche la previsione delle attività ancora da compiere e la relativa tempistica;
4. il Liquidatore dovrà provvedere a redigere, secondo necessità, piani di riparto per il pagamento dei creditori in collaborazione e sotto la sorveglianza del Commissario;
5. al termine della procedura, il Liquidatore dovrà predisporre il rendiconto della gestione, corredato del parere del Commissario e del Comitato dei creditori, provvedendo al deposito della relativa relazione e degli **allegati** nel fascicolo della procedura.
6. Si comunichi alla società concordataria ed al Commissario giudiziale.

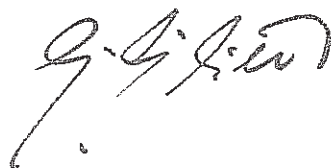
Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'articolo 17 L.F...

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio di giovedì 7 febbraio 2013

Il Giudice relatore
dr. Luca Fuzio



Il Presidente
dr. Gianfranco D'Aietti



Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 15/2/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Di Clemente
